

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventotto del mese di maggio, alle ore 12.28 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.45, dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, D'Amato, Di Berardino, Lombardi, Onorati, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 309

OGGETTO: Adozione del regolamento recante “Disposizioni transitorie, per l’anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente: “Legge di contabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15, concernente: “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 del 30 luglio 2019 concernente: “Adozione del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche”;

CONSIDERATO che al sopra citato regolamento è stato attribuito il numero 16 ed è stato pubblicato sul BUR n. 63 del 6 agosto 2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante ‘Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 15 gennaio 2021, Supplemento Ordinario n. 2;

CONSIDERATO che, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo e prolungato dell’epidemia sul territorio nazionale, nonché delle misure di contenimento attivate a livello nazionale e locale, il settore dello spettacolo dal vivo ha subito una profonda ed eccezionale crisi, anche determinata dalla sospensione generalizzata delle attività programmate e dall’impossibilità di una adeguata programmazione di quelle future;

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 23 marzo 2021 n. 154, con il quale sono state definite le linee di programmazione degli interventi regionali nel settore dello spettacolo dal vivo, anche prevedendo l'introduzione di specifiche deroghe al regolamento regionale n. 16/2019, in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 ed alle connesse misure restrittive di contenimento attivate a livello nazionale e locale che condizionano il regolare svolgimento delle attività di spettacolo dal vivo;

RITENUTO opportuno, per stimolare la ripresa del settore e al fine di implementare il sostegno al settore della cultura ed in particolare allo spettacolo dal vivo, adottare una disciplina transitoria per l'anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la proposta di regolamento concernente: "Disposizioni transitorie, per l'anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che si compone di n. 9 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che l'Ufficio legislativo con nota prot. n. 0364336 del 22/04/2021 ha espresso il proprio parere riguardo il presente atto di deroga al regolamento regionale n. 16/2019, a garanzia dell'unità e della coerenza dell'indirizzo normativo regionale ai sensi dell'art. 65 comma 5 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 27 maggio 2021;

TENUTO CONTO che l'adozione e l'attuazione del presente atto non comporta nuovi oneri di spesa a carico della Regione Lazio;

DELIBERA

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di adottare il regolamento recante "Disposizioni transitorie, per l'anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che si compone di n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE
“Disposizioni transitorie, per l’anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

INDICE:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Art. 2

(Rappresentazione degli interventi a distanza)

Art. 3

(Massimale transitorio delle spese ammissibili)

Art. 4

(Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla terza annualità dei progetti triennali)

Art. 5

(Ampliamento del termine di accettazione del contributo)

Art. 6

(Disciplina transitoria delle variazioni al progetto)

Art. 7

(Ampliamento transitorio dell'anticipazione del contributo)

Art. 8

(Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese)

Art. 9

(Entrata in vigore)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento detta disposizioni transitorie, per l'annualità 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo in favore degli operatori del settore, connesse al protrarsi dell'emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19 ed alle relative misure di contenimento attivate a livello nazionale e locale che condizionano il regolare svolgimento delle attività di spettacolo dal vivo, in deroga al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche).

Art. 2

(Rappresentazione degli interventi a distanza)

1. Per l'annualità 2021, nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, è consentita la loro rappresentazione in forma digitale e a distanza, anche in deroga a quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del r.r. 16/2019, purché gli stessi siano fruibili in diretta dal pubblico, o in differita qualora sussistano comprovati impedimenti tecnici che non consentano la diretta. A titolo esemplificativo, si considerano fruibili in diretta ai sensi del precedente periodo i concerti e gli spettacoli in streaming, gli interventi di didattica digitale, i laboratori online.

2. Le registrazioni degli interventi erogati in forma digitale e a distanza ai sensi del comma 1, unitamente alla documentazione che attesti la partecipazione del pubblico alle stesse, sono trasmesse all'amministrazione regionale per la rendicontazione delle attività ai sensi dell'articolo 17 del r.r. 16/2019.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, gli stessi potranno esser svolti anche in aree all'aperto di notevole interesse pubblico, quali ville, parchi e giardini d'interesse artistico o storico, pubbliche piazze e altri spazi urbani di interesse artistico o storico, aree e parchi archeologici nel rispetto dei numeri e delle capienze stabilite dalla normativa anti-covid 19.

Art. 3

(Massimale transitorio delle spese ammissibili)

1. Per l'annualità 2021, il massimale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 16/2019 è pari al 90 % delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei principi e degli ulteriori limiti previsti nel medesimo articolo 4.

Art. 4

(Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla terza annualità dei progetti triennali)

1. Per l'annualità 2021, qualora le misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano comportato l'impossibilità di adempiere alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale 16/2019, non sono precluse, rispettivamente, la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi relativi alla terza annualità dei progetti triennali.

Art. 5

(Ampliamento del termine di accettazione del contributo)

1. Per l'annualità 2021, il termine previsto all'articolo 14, comma 2, del r.r. 16/2019 per l'accettazione del contributo da parte dei beneficiari, decorrente dal ricevimento della posta elettronica certificata (PEC) recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente, è pari a sessanta giorni.
2. Resta ferma la decadenza dal contributo in caso di mancata accettazione dello stesso nel termine previsto dal comma 1.

Art. 6

(Disciplina transitoria delle variazioni al progetto)

1. Per l'annualità 2021 non trovano applicazione i limiti all'ammissibilità delle variazioni al progetto ammesso a contributo di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 5 del r.r. 16/2019, qualora tali variazioni siano motivate dall'attuazione di misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Resta ferma la valutazione da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 15, comma 4, del r.r. 16/2019 al fine dell'accoglimento della richiesta di variazione. Nell'esame delle richieste di variazione di cui al presente articolo al fine dell'accoglimento delle medesime, la commissione di valutazione può derogare a quanto previsto dall'allegato A del suddetto regolamento regionale, fermo restando il rispetto dei limiti al contributo regionale stabiliti dall'articolo 4 del r.r. 16/2019 e quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
3. Il termine previsto all'articolo 15, comma 3, del r.r. 16/2019, per l'invio della richiesta delle variazioni per l'annualità 2021 è pari a trenta giorni, che decorrono a partire dal ricevimento della PEC recante la comunicazione di assegnazione del contributo da parte della direzione regionale competente.

Art. 7

(Ampliamento transitorio dell'anticipazione del contributo)

1. Per l'annualità 2021 la misura massima dell'anticipazione del contributo prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del r.r. 16/2019, fermo restando il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previsti, è pari al 70 % dell'importo concesso.

Art. 8

(Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese)

1. Per l'annualità 2021 sono considerate ammissibili a contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del r.r. 16/2019, le spese sostenute per la programmazione delle attività previste ma non realizzate a causa del blocco emergenziale determinato dal COVID-19, purché oggetto di obbligazioni perfezionate in data antecedente all'entrata in vigore delle misure restrittive di contenimento attivate a livello nazionale e locale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Per l'annualità 2021, fermo restando il rispetto del limite transitorio di ammissibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e degli ulteriori limiti previsti dall'articolo 4 del r.r 16/2019, non trova applicazione quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 17 del medesimo regolamento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)